COMUNE DI VICENZA Settore Servizi Sociali

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEI CENTRI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA NEL TERRITORIO VENETO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO VE.R.A. VERSO LA RETE ANTIVIOLENZA REGIONALE

CAPITOLATO SPECIALE

Il Comune di Vicenza, quale capofila dei seguenti partner istituzionali: Comune di Vicenza, Comune di Venezia, Comune di Verona, Comune di Vittorio Veneto, Comune di Chioggia, Comune di Rovigo, Comune di Montebelluna, Comune di Schio, Comune di Bassano Grappa, AULSS 7 "Pedemontana", Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza, Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, Centro Antiviolenza del Comune di Verona, Centro Antiviolenza del Comune di Vittorio Veneto Centro Antiviolenza del Comune di Chioggia, Centro Antiviolenza del Comune di Rovigo/Polesine, Centro Antiviolenza del Comune di Schio, intende realizzare le attività previste dal progetto "Ve.R.A." (Verso la rete antioviolenza regionale), approvato dalla Regione del Veneto nell'ambito del progetto "piano di comunicazione al fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio regionale", approvato con DPCM 25 Novembre 2016 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119" e nello specifico una campagna di comunicazione relativa alle attività dei Comuni in riferimento al contrasto alla violenza di genere.

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto, finalità e descrizione del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio e delle attività finalizzate alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative di comunicazione per conto del Comune di Vicenza, quale capofila del progetto Ve.R.A.

Il servizio consiste nella definizione e attuazione di un sistema di comunicazione istituzionale del Progetto Ve.r.a, mirato ed in itinere, finalizzato a promuovere la conoscenza dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza, nonché la promozione di una cultura per la parità di genere e la sensibilizzazione sui temi della violenza di genere.

Il servizio riguarda l'organizzazione di una campagna di comunicazione e nello specifico la realizzazione delle sotto elencate attività:

- elaborazione di uno standard di comunicazione istituzionale in grado di costruire/consolidare una identità caratterizzante le offerte regionali per il contrasto alla violenza di genere, riconoscibile ed univoca;
- ideazione, progettazione e gestione di campagne di comunicazione atte a garantire la massima visibilità dei servizi erogati a favore delle donne vittime di violenza e le iniziative, i progetti e le manifestazioni (es. iniziative legate a date istituzionali quali 25 novembre, ecc.);
- attività di informazione istituzionale diretta ai media per la conoscenza dei centri antiviolenza e dei servizi ad essi collegati (agenzie di stampa, quotidiani e periodici, emittenti radiofoniche e televisive);

- attività di raccordo con i servizi di comunicazione degli stakeholder istituzionali della rete dei partner di progetto (in particolare con i Comuni e le aziende sanitarie, ordine dei giornalisti, Forze dell'Ordine, istituti scolastici);
- predisposizione di comunicati stampa, articoli ed informative;
- realizzazione grafico/editoriale (esclusa la stampa) in raccordo con le risorse e le competenze interne di tutti i materiali di comunicazione, anche in formato digitale, atti a supportare il piano di comunicazione, nonché i singoli eventi o manifestazioni: depliant, pieghevoli, brochure, cataloghi, cartoline e volantini;
- effettuazione di riprese video e montaggio-video per pubblicazione sui siti istituzionali e della rete dei partner;
- formazione del personale dei Centri Antiviolenza sui temi inerenti l'attività di comunicazione (es. tecniche di redazione del piano di comunicazione e dei comunicati stampa, strategie e tecniche comunicative sul web...).

La categoria dei servizi è: CPV 79342000-3 – Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato); il CUP è B39G17001660006 il CIG è ZCA22E5250.

Art. 2 – Luoghi di esecuzione del servizio

Le attività saranno realizzate presso la sede dell'aggiudicatario. Sono previsti incontri presso le sedi dei Comuni partner (almeno 1 incontro per ogni Comune e 3 incontri presso una sede del Comune di Vicenza – ente capofila per un totale di almeno 11 incontri). E' prevista la presenza del personale dell'appaltatore in occasione di realizzazione di eventi particolarmente rilevanti realizzati nel territorio interessato al progetto.

Art. 3 – Durata

Il servizio oggetto dell'appalto viene affidato a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla chiusura completa del progetto (prevista al 31 dicembre 2018 salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Regione). Potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art.32 Dlgs 50/2016. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 4 – Gestione del servizio e metodologia operativa

L'Aggiudicatario del servizio dovrà provvedere alla gestione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato sulla base della metodologia operativa descritta nel "Progetto esecutivo di gestione" presentato in sede di gara nel quale devono essere dettagliati gli obiettivi generali e specifici e le attività attraverso le quali raggiungerli con particolare riferimento ai soggetti destinatari. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi per la fornitura dei materiali informativi necessari per le attività oggetto della presente gara. Si precisa inoltre che:

- il Servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario esclusivamente a suo rischio, mediante autonoma organizzazione d'impresa;
- l'organizzazione complessiva del Servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni e deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e massima economicità tenendo conto in particolare degli obiettivi del Progetto «Ve.r.a»;
- l'aggiudicatario dei servizi è obbligato ad informare tempestivamente il RUP di ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo delle attività ed è tenuto ad individuare le modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti varianti progettuali e migliorativi ai sensi del Dlgs.vo 12 aprile 2006, n. 163;
- l'aggiudicatario è tenuto a comunicare formalmente e per iscritto eventuali elementi di criticità che dovessero intervenire nella gestione delle attività;
- il servizio dovrà essere effettuato con strumenti e mezzi messi a disposizione dall'appaltatore, conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e in regola con le coperture assicurative;

 sul servizio svolto dalla ditta aggiudicataria sono riconosciute al committente ampie facoltà di controllo.

Articolo 5 – Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario del servizio si obbliga, oltre a quanto indicato nei precedenti e/o successivi articoli, a:

- garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto previsto nei documenti di gara;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;
- espletare le attività con la massima diligenza professionale per il raggiungimento dei risultati previsti dagli indicatori di risultato quantitativi e qualitativi rendendosi inoltre disponibile per tutti gli incontri di verifica tra tutti i componenti del partenariato di progetto con cadenza periodica;
- collaborare con il RUP al monitoraggio sull'andamento del progetto;
- redigere una relazione illustrativa finale;
- svolgere tutte le attività nel rispetto dei termini e delle scadenze previsti.

Nel rispetto del principio della reciproca collaborazione l'aggiudicatario è tenuto a:

- dare immediata comunicazione al RUP di qualsiasi evento che impedisca, temporaneamente o definitivamente, l'attuazione del servizio e il rispetto del cronoprogramma di progetto;
- segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a
 quanto possa essere di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e/o
 specifici del Progetto o alla realizzazione delle attività programmate, delle eventuali criticità
 ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato;
- prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi emersi.

L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e, in particolare, a:

- rispettare tutte le norme e gli obblighi retributivi nei confronti del personale impiegato nel servizio di cui al presente Capitolato, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;
- adempiere a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, per cui nessun rapporto diretto potrà mai essere configurato con il Comune di Vicenza. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'aggiudicatario, per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, a dimostrare, in qualsiasi momento su richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti;
- rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Dlgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

L'aggiudicatario solleva il Comune di Vicenza da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'aggiudicatario stesso.

Il Comune di Vicenza è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione comunale

Articolo 6 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto a base di gara è pari a € 20.491,83 (iva esclusa) comprensivo di tutti gli oneri di legge. Non sono ammesse offerte in aumento.

Articolo 7 - Modalità di pagamento

Il Comune di Vicenza, previa attestazione di conformità della prestazione, liquiderà, entro 30 giorni dal ricevimento, le fatture elettroniche emesse e, nel caso in cui l'Appaltatore non sia soggetto all'obbligo di emissione di fatture, le relative notule o altro documento contabile.

I pagamenti avverranno in due tranche: un primo pagamento, in acconto, pari al 50% dell'importo aggiudicato entro in 31.08.2018, il restante a saldo dopo il completamento dei tutte le attività previste. Le stesse dovranno prevedere lo split payment se soggette ad IVA e dovranno specificare l'eventuale applicazione di regimi fiscali agevolati o di esenzioni dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto d'appalto. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità delle prestazioni eseguite, nonché alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia Servizi S.p.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 3/10/2006 n. 262 convertito in legge n. 286/2006 s.m.i. La relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che l'Appaltatore possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario ad acquisire la documentazione comprovante detta regolarità.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, si obbliga a comunicare al Comune di Vicenza, Settore Servizi Sociali, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 relativi al presente appalto. L'Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

Articolo 8 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da terzi nello svolgimento del servizio affidato, esonerando il Comune di Vicenza da ogni responsabilità. L'Appaltatore è tenuto a stipulare specifica polizza assicurativa destinata all'appalto in questione a copertura del rischio da responsabilità civile (R.C.T.) in ordine allo svolgimento di tutte le attività previste dal presente capitolato. Detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

Il massimale della polizza non deve essere inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro.

Copia della polizza assicurativa e della relativa quietanza di pagamento dovrà essere consegnata al Comune di Vicenza prima della sottoscrizione del contratto.

In caso di inefficacia della polizza assicurativa stipulata il risarcimento del danno è a carico dell'Appaltatore. Qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Articolo 9 - Divieto di sub appalto e cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore esegue in proprio i servizi oggetto d'appalto. E' vietato cedere o subappaltare il presente servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'escussione della garanzia definitiva, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Articolo 10 – Garanzia definitiva

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lqs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 – Inadempimenti e penalità

La Stazione Appaltante si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di accertata violazione delle seguenti casistiche:

ritardi nel crono programma non giustificati;

mancata effettuazioni degli incontri presso i partner;

mancato rispetto della normativa specifica in materia e delle disposizioni previste dal presente.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di infrazione accertata, su proposta del Referente individuato dalla Stazione Appaltante, il Direttore del Settore Servizi Sociali potrà applicare all'Appaltatore una penalità rapportata al valore dell'appalto, tra 0,5 % e 5 %, a seconda della gravità dell'infrazione e delle conseguenze derivate. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per le successive ulteriori infrazioni, se verificatesi entro sei mesi, la penalità è triplicata. Successivamente, o per cumulo di infrazioni, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria.

La Stazione Appaltante procede al recupero della penalità mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione, da parte dell'Appaltatore, di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Art. 12 - Risoluzione

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del C.C. e dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, anche nel caso di esecuzione delle prestazioni in pendenza della stipula, il contratto nei casi in cui l'Appaltatore si renda inadempiente rispetto agli obblighi assunti per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi. Il termine decorre dalla data di ricezione della comunicazione con cui la Stazione Appaltante contesta l'inadempimento.

Sono altresì causa di risoluzione i seguenti casi:

• gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante e a cui l'Appaltatore non abbia fornito adeguate giustificazioni;

- sospensione unilaterale, interruzione, abbandono o mancata effettuazione delle attività relative al servizio affidato, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- violazione dell'obbligo di riservatezza relativo allo svolgimento dell'attività;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Per le modalità di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente capitolato sino all'individuazione da parte della Stazione Appaltante di un nuovo affidatario del medesimo.

Art. 13 - Recesso

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1671 c.c e dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.

Art. 14 - Controversie e foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente appalto, e che non sia possibile comporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Vicenza.

Art. 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di appalto sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti partecipanti al Comune di Vicenza è finalizzato alla procedura per l'individuazione del soggetto gestore del CEAV e al successivo rapporto contrattuale ed avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

L'Appaltatore è titolare del trattamento dei dati personali relativi alle utenti che usufruiscono dei servizi del CEAV ed è tenuto al pieno e totale rispetto della vigente normativa con riferimento a tutti gli adempimenti previsti a protezione, tutela e sicurezza dei dati, così come previsto dal D.Lgs, 196/2003. Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto l'Appaltatore deve comunicare al Comune di Vicenza i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del decreto legislativo sopra indicato .

Art. 17 - Rispetto del Patto di Legalità e Codice di Comportamento

L'Appaltatore e, per suo tramite, i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Vicenza adottato con D.G.C. n. 16 del 28/01/2014. I sopracitati codici sono consultabili sul sito del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it

L'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Vicenza nei confronti degli operatori medesimi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore dichiara di impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014, ratificato con D.G.R. n.1367/2014, approvato con D.G.C. n. 224 del 21.10.2014. ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni del codice civile, del Codice dei Contratti Pubblici e la normativa specifica in materia.